REGOLAMENTO (CEE) N. 842/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

relativo alla modifica del regolamento n. 876/67/CEE che istituisce una integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 876/67/CEE (2) prevede la concessione di un'integrazione supplementare al fine di ovviare, durante la campagna 1967/1968, ad alcune difficoltà costatate in Italia nel settore dell'industria spremitrice dei semi oleosi ;

considerando che l'esame delle cause di dette difficoltà e delle condizioni di produzione nella Comunità induce, tenuto conto delle prospettive di evoluzione del mercato dei semi, a adattare l'integrazione supplementare per la campagna 1968/1969 ;

considerando che è opportuno prevedere che le condizioni di versamento stabilite per l'integrazione di cui allo articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE siano applicabili anche all'integrazione supplementare ;

considerando che le informazioni statistiche sulle importazioni di semi oleosi e di oli vegetali diversi dall'olio d'oliva, sono disponibili solo con molto ritardo in Italia, che è uno dei principali paesi importatori di tali prodotti ; che questo ritardo non permette alle autorità italiane di seguire da vicino il movimento delle importazioni al fine di valutare l'evoluzione del mercato ; che conviene pertanto prevedere un regime di titoli di importazione ;

considerando che, al fine di avere una veduta generale delle importazioni che saranno effettivamente realizzate in Italia, è necessario che tali titoli siano subordinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento n. 876/67/CEE, i termini « durante la campagna di commercializzazione 1967/1968 » sono sostituiti dai termini « durante la campagna di commercializzazione 1968/1969 ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento n. 876/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« L'importo medio dell'integrazione supplementare per 100 chilogrammi di semi è pari a 0,850 unità di conto ».

Il testo dell'articolo 4 del regolamento n. 876/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE ».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 3 del regolamento n. 876/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Il diritto all'integrazione supplementare sorge all'atto della trasformazione dei semi per la produzione di olio.

L'integrazione supplementare è corrisposta al detentore del certificato di cui all'articolo 3 del regolamento n. 116/67/CEE quando viene fornita la prova della trasformazione dei semi. Tuttavia, la Repubblica italiana può anticipare tale integrazione dal momento in cui i semi sono posti sotto controllo, a condizione che per la trasformazione venga costituita una garanzia ».

Articolo 4

Il regolamento n. 876/67/CEE è completato dall'articolo 3 bis seguente :

« 1. Durante la campagna di commercializzazione 1968/1969, qualsiasi importazione in Italia, in provenienza dai paesi terzi, dei prodotti delle voci 12.01 e 15.07 della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 136/66/CEE è soggetta alla presentazione di un titolo d'importa-

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 281 del 21. 11. 1967, pag. 7.

zione rilasciato ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

2. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 843/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1968/1969

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 22 del regolamento n. 136/66/CEE prevede la fissazione, per ogni specie di seme oleoso, di un prezzo indicativo unico per la Comunità e di un prezzo d'intervento di base ;

considerando che il prezzo indicativo deve essere fissato ad un livello equo per i produttori, data l'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità ; che tale obiettivo può essere conseguito fissando detto prezzo a un livello determinato in funzione sia della remunerazione ottenuta dai produttori nella campagna precedente che della necessità di mantenere un rapporto d'equilibrio fra i prezzi dei principali prodotti agricoli ;

considerando che la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento di base è destinata a consentire l'adeguamento dei prezzi di mercato, tenuto conto dell'eventuale integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, alle normali fluttuazioni congiunturali, senza che risulti peraltro compromessa la stabilità dei prezzi al consumo ;

considerando che, per mettere in grado i semi oleosi prodotti nelle principali regioni produttrici della Comunità di sostenere nelle principali zone deficitarie la concorrenza dei semi importati, occorre determinare il prezzo d'intervento di base per un centro d'intervento situato in una zona fortemente deficitaria della Comunità ; che l'esperienza della campagna di commercializzazione 1967/1968 ha dimostrato che l'acquisto di semi è concentrato soprattutto nella zona dell'Italia settentrionale vicina al Mare Tirreno ; che il prezzo d'intervento di base per la campagna di commercializzazione 1968/1969 deve pertanto essere determinato per Genova, centro d'intervento situato in tale zona ;

considerando che i prezzi dei semi oleosi devono essere fissati per qualità tipo determinate ; che è opportuno che le qualità tipo vengano stabilite tenendo conto delle qualità medie dei semi raccolti nella Comunità ; che le qualità definite per la campagna di commercializzazione 1967/1968 corrispon-

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.